

Decreto “Cura Italia” di marzo 2020

Publicato, sulla Gazzetta Ufficiale 70 del 17 marzo 2020 il

DECRETO LEGGE n. 18 “COVID-19, MISURE STRAORDINARIE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL SOSTEGNO ALL’ECONOMIA”.

Nella presente circolare in estrema sintesi le principali novità del cd. Decreto “Cura Italia” che riguardano imprese e privati in seguito alla diffusione nel territorio italiano del Coronavirus.

Lunedì 16.3.2020 il Consiglio dei Ministri ha varato il testo del **Decreto-legge** contenente misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno alle imprese e alle famiglie **per far fronte all'emergenza Coronavirus**. Il [Decreto 18/2020](#), chiamato anche “Cura Italia” (**di seguito chiamato semplicemente Decreto**) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17.03.2020, ed è entrato in vigore questo stesso giorno.

In questa circolare le principali misure fiscali previste nel Decreto.

Cassa integrazione ordinaria e in deroga – FIS (artt. 19-22)

Il decreto prevede tre linee di intervento in materia di **ammortizzatori sociali per le aziende in difficoltà** a causa del Coronavirus:

- 1) **cassa integrazione ordinaria ma conteggiata oltre i limiti di legge**, anche per le aziende che stanno già utilizzando trattamenti di integrazione straordinari
- 2) **fondo di integrazione salariale rafforzato** per aziende con più di 5 dipendenti anche per chi utilizza assegni di solidarietà
- 3) **cassa integrazione in deroga** per le aziende non coperte dalle misure precedenti, quindi senza limitazioni nel numero di dipendenti.

In tutti casi il periodo massimo previsto è di nove settimane e le modalità di accesso sono semplificate. Le risorse stanziare per queste misure ammontano a circa 4,5 miliardi di euro.

In particolare:

NUOVA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (art. 19)
<ul style="list-style-type: none">◆ I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per l'emergenza COVID-19, possono presentare domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al mese di agosto 2020 per il personale in forza alla data del 23 febbraio 2020, anche privo del requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale.◆ Sono dispensati dall'osservanza del d.lgs 148/2015 per quanto riguarda le contribuzioni addizionali e il termine per la richiesta, fatta salva l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che possono essere svolti in via telematica.◆ La domanda andrà presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti.◆ Tali periodi non sono conteggiati ai fini dei limiti di legge.◆ L'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Non si applica il limite temporale di 30 giorni per le richieste, né il tetto aziendale, per l'anno 2020.◆ Il trattamento, su istanza del datore di lavoro può essere concesso con pagamento diretto da parte dell'INPS.
CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA IN SOSTITUZIONE DELLA STRAORDINARIA (Art 20)
<ul style="list-style-type: none">◆ Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario che sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria già in corso.◆ Non si applica il contributo addizionale previsto dall'art. 5 d.lgs 148/2015
FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE assegno ordinario in sostituzione di trattamenti di assegni di solidarietà (Art 21)
<ul style="list-style-type: none">◆ I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno

ordinario che sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso.

- ♦ I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi dell'art 19 di questo decreto, non sono conteggiati ai fini dei limiti di legge.

Cassa integrazione in deroga (Art. 22)

- ♦ Le Regioni e Province autonome possono riconoscere **per i datori di lavoro privati di tutti i settori non coperti** dalle disposizioni di sostegno al reddito precedenti, **tranne il lavoro domestico, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga**, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro **previo accordo sindacale** che può essere concluso anche in via telematica. L'accordo **non è richiesto per le aziende che occupano meno di 5 dipendenti.**

Congedi familiari straordinari per coronavirus o voucher baby-sitter (art. 23; 25)

A partire dal 5 marzo 2020 per sostenere le famiglie a fronte della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per Coronavirus, viene assicurato **un congedo straordinario fino a quindici giorni**, per i genitori (anche adottivi e affidatari) **con figli di età non superiore ai 12 anni** delle seguenti categorie:

- ♦ **lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato con indennità pari al 50%** della retribuzione
- ♦ **Collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS, con indennità pari al 50% di 1 /365 del reddito individuato per determinare l'indennità di maternità**
- ♦ **Lavoratori autonomi iscritti all'Inps, per i quali l'indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale stabilita per il 2020**



Sono **esclusi i nuclei beneficiari di altri strumenti di sostegno** al reddito o in cui un genitore lavori in modalità smart working, sia disoccupato o non lavoratore.

- ♦ La fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori.
- ♦ Gli eventuali periodi di congedo parentale (d.lgs 151 2001), **in corso di fruizione già alla data del 5 marzo** e durante tutta la sospensione, **sono convertiti** nel congedo straordinario per coronavirus.
- ♦ **Il limite di età non si applica in presenza di figli con disabilità** in situazione di gravità (ex L.104 1992)

I lavoratori dipendenti, con figli di età compresa **tra i 12 e i 16 anni**, inoltre, **possono astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione** delle scuole, **senza corresponsione di indennità** né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa gli stessi lavoratori possono richiedere un **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 600 euro**, erogato attraverso il **Libretto famiglia telematico INPS.**

SOSTEGNO FAMIGLIE CON FIGLI (MODALITA' ALTERNATIVE)		
CONGEDO FAMILIARE STRAORDINARIO RETRIBUITO	VS.	VOUCHER BABY SITTING
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Per dipendenti pubblici e privati ◆ Iscritti Gestione separata ◆ Autonomi iscritti gestioni INPS ◆ 15 gg con indennità al 50% ◆ figli fino a 12 anni o disabili senza limite di età ◆ a partire dal 5 marzo 2020 ◆ possibile la trasformazione di congedi familiari già in corso 		<ul style="list-style-type: none"> ◆ 600 euro ◆ 1000 euro solo per il personale sanitario pubblico e privato
CONGEDO NON RETRIBUITO		
<ul style="list-style-type: none"> ◆ per tutta la durata della chiusura delle scuole ◆ senza indennità ma con diritto alla conservazione del posto ◆ figli fino a 16 anni 		

Per i **lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato**, appartenenti alle categorie:

- ◆ dei medici,
- ◆ degli infermieri,
- ◆ dei tecnici di laboratorio biomedico,
- ◆ dei tecnici di radiologia medica e
- ◆ degli operatori sociosanitari,

il bonus per baby-sitting per figli fino a 12 anni di età è riconosciuto nel **limite massimo di 1.000,00 euro**.

Le modalità operative per la richiesta e l'erogazione saranno stabilite dall'INPS.

Infine, per i Sindaci dei Comuni è previsto l'ampliamento dei permessi speciali da 48 fino a 72 ore. Inoltre, le assenze dal lavoro per i lavoratori dipendenti pubblici sono equiparate al ricovero ospedaliero.

Permessi retribuiti ai disabili legge 104 1992 (art. 24)

L'art. 24 prevede un'**estensione della durata dei permessi retribuiti legge 104/92 per ulteriori complessive 12 giornate**, da fruire nei mesi di marzo e aprile 2020. Tuttavia, **per il personale sanitario del SSN**, la necessità di utilizzare tali permessi deve essere compatibile con le esigenze organizzative delle aziende e degli enti.

A questo fine sono stanziati 553,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'Inps accetterà le domande fino al raggiungimento del limite di spesa.

Tutela dei periodi di quarantena per i lavoratori del settore privato (art. 26)

Al comma 1 dell'articolo 26 viene stabilito che i **periodi di quarantena** con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dai lavoratori del settore privato:

- ◆ **sono equiparati alla malattia** ai fini del trattamento economico e
- ◆ non sono computabili ai fini del periodo di comporto.

Per tali periodi **il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento dell'operatore di sanità pubblica** che vi ha dato origine¹.

Se dopo la quarantena il lavoratore sviluppa la malattia da COVID-19, **il medico curante deve redigere il certificato con le consuete modalità telematiche**, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica. Ai fini dell'indennità, fino al 30 aprile:

- ◆ **sia per i lavoratori pubblici che privati**
- ◆ **con disabilità o**
- ◆ **in condizioni di rischio** per immunodepressione o malattie oncologiche,

il periodo di quarantena o sorveglianza domiciliare fiduciaria è **equiparato al ricovero ospedaliero**.

Indennità lavoro autonomo e lavoro a termine (artt da 27 a 31; 38)

Gli articoli da 27 a 29 prevedono l'erogazione di **indennità "per il mese di marzo" pari a 600 euro²**, che non concorrono alla formazione del reddito, erogate dall'Inps su domanda, **per le seguenti categorie³**:

- ◆ **liberi professionisti titolari di partita iva** attiva alla data del 23 febbraio 2020
- ◆ **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata** e continuativa attivi alla medesima data, **iscritti alla Gestione separata**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
- ◆ **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
- ◆ **lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della disposizione,
- ◆ **operai agricoli a tempo determinato**, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;

¹ Sono considerati validi anche i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore di questo decreto, anche in assenza del provvedimento.

² La dicitura, che ha preso il posto della definizione "una tantum" presente nelle prime bozze, sembra preludere a una ulteriore indennità per il mese di aprile come accennato dai ministri Gualtieri e Catalfo in conferenza stampa, ma non c'è certezza probabilmente sulle risorse economiche disponibili.

³ un bonus analogo è assicurato ai collaboratori di società e associazioni sportive dilettantistiche (v. oltre: art. 96)

- ♦ **lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo**, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 e reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, a condizione che i lavoratori non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020 (entrata in vigore del decreto).

Le indennità sopracitate non sono cumulabili. Viene anche specificato **che tale indennità non è erogabile ai percettori di Reddito di Cittadinanza.**

Proroga presentazione e/o decadenza delle domande di NASpi, DIS-COLL e disoccupazione agricola 2020 (artt. 32-33)

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono disposte le seguenti **proroghe in tema di indennità di disoccupazione:**

- ♦ per gli **operai agricoli a tempo determinato e indeterminato** e per le figure equiparate, il termine per la presentazione delle **domande di disoccupazione agricola** è prorogato per le domande di competenza 2019, **al 1° giugno 2020.**
- ♦ Per le **domande di disoccupazione NASpi e DIS-COLL**, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, **i termini di decadenza ordinari sono ampliati da 68 a 128 giorni**, facendo **salva la decorrenza della prestazione** dal giorno sessantottesimo dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
- ♦ Sono **ampliati di 60 giorni** i termini previsti per la **presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità** ex d.lgs. n. 22 del 2015, nonché i termini per l'assolvimento dei relativi obblighi di comunicazione reddituale del percettore di NASpi o Dis-coll⁴.

NUOVI TERMINI DOMANDE INDENNITÀ DISOCCUPAZIONE	
INDENNITÀ AGRICOLA COMPETENZA 2019	Al 1°giugno 2020
NASPI E DIS COLL	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Domanda entro 128 gg. dalla cessazione del rapporto di lavoro ♦ Decorrenza indennità dal 68° giorno
NASPI IN UNICA SOLUZIONE PER AUTOIMPRENDITORIALITA'	Ulteriori 60 giorni per domanda e comunicazione reddituale

Sospensione termini decadenziali INPS (art 34)

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e **sino al 1° giugno 2020** il decorso dei termini di **decadenza e di prescrizione** relativi alle **prestazioni previdenziali, assistenziali erogate dall'INPS è sospeso** di diritto.

⁴ Ex articolo 9, commi 2 e 3, articolo 10, comma 1, articolo 15, comma 12, del medesimo decreto.

Sospensione contributi lavoro domestico (art 37)

L'articolo 37 prevede la **sospensione dei termini per il pagamento dei contributi** previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione INAIL dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Si tratta del **pagamento della rata in scadenza il 10 aprile, che viene rinviato al 10 giugno 2020, senza sanzioni né interessi**. Chi avesse già provveduto al pagamento non potrà avere il rimborso. Prevista, inoltre, la sospensione **anche per i termini di prescrizione dei suddetti versamenti**.

Diritto di precedenza lavoro agile (art 39)

L'articolo 39 riconosce **la priorità** nell'accoglimento delle domande **per prestare l'attività lavorativa in modalità di lavoro agile**⁵:

- ◆ ai lavoratori dipendenti in **condizioni di disabilità** a norma della legge n. 104/ 1992
- ◆ ai lavoratori che abbiano un **familiare in condizioni di disabilità**
- ◆ ai **lavoratori del settore privato** affetti da gravi e comprovate patologie **con ridotta capacità lavorativa**.

Sospensione della condizionalità per Patti per il lavoro e obblighi RDC (art 40)

Ferma restando la fruizione dei benefici economici connessi sono **sospesi per due mesi** dall'entrata in vigore del decreto 18/2020 (17 marzo 2020):

- ◆ gli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza,
- ◆ gli obblighi per i percettori di NASPI e di DIS-COLL e per i beneficiari di integrazioni salariali,
- ◆ gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
- ◆ le procedure di avviamento a selezione per incarichi nella pubblica amministrazione,
- ◆ i termini per le convocazioni da parte dei Centri Per L'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento lavorativo.

Sospensione termini per prestazioni INAIL e contagio sul luogo di lavoro (art 42)

L'articolo 42 prevede la sospensione dal 23 febbraio al 1° giugno 2020 de:

- ◆ i termini di decadenza e prescrizione delle richieste di prestazioni erogate all'INAIL, e
- ◆ i termini di revisione della rendita che scadano nel periodo emergenziale.

Il comma 2 dell'articolo 42 prevede che **in caso di infezione da Coronavirus contratta sul luogo di lavoro**, sia per i **lavoratori pubblici che privati**, il medico competente rediga il consueto

⁵ come disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81

certificato e lo invii all'INAIL che assicura la consueta tutela antinfortunistica. Le relative prestazioni saranno erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria.

Istituzione del Fondo per il reddito a favore dei lavoratori danneggiati dal COVID-19 (art 44)

Per garantire ulteriori misure di **sostegno al reddito a lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti:**

- ♦ con reddito da lavoro nel 2019 non superiore a 10.000,00 euro, e
- ♦ che in conseguenza del COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o rapporto di lavoro

viene istituito il "*Fondo per il reddito di ultima istanza*" con limite di spesa di 300 milioni di euro per il 2020. Parte delle risorse potranno essere stanziare anche per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti a casse di previdenza private.

Misura, criteri e modalità di attribuzione dell'indennità saranno stabilite con **decreto del Ministro del Lavoro, da emanare entro trenta giorni** dall'entrata in vigore del decreto legge (17.03.2020)

Sospensione licenziamenti individuali e collettivi (art 46)

Dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto) **l'avvio delle procedure di mobilità, e di licenziamento collettivo (L. 23 1991) è precluso per 60 giorni.** Sino alla scadenza del suddetto termine, inoltre, **il datore di lavoro,** indipendentemente dal numero dei dipendenti, **non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.**

Strutture per persone con disabilità e misure compensative (art 47)

Dato che sull'intero territorio nazionale, **nei centri a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sanitario e di riabilitazione per persone con disabilità, l'attività è sospesa** fino al permanere di rischio sanitario, sono previste alcune **misure per l'attività di assistenza delle persone con disabilità:**

- ♦ **le aziende sanitarie locali possono attivare interventi non differibili domiciliari** in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno nel rispetto delle previste misure di contenimento del contagio.
- ♦ Per la durata dello stato di emergenza le assenze dalle attività dei centri non sono causa di dimissione o di esclusione.

- ♦ **L'assenza dal posto di lavoro**, per la durata dello stato di emergenza da parte di uno **dei genitori conviventi di una persona con disabilità** è causa di forza maggiore e nell'ambito del rapporto di lavoro **non può essere causa di recesso, a condizione che sia preventivamente comunicata** l'impossibilità di accudire la persona con disabilità, a seguito della sospensione delle attività dei Centri assistenziali.

Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini” (art 54)

L'articolo 54 prevede che per i 9 mesi successivi al 17 marzo 2020, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo “solidarietà mutui prima casa”⁶:

- ♦ **l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti** che autocertifichino di aver registrato, **in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019** in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;
- ♦ per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Un futuro decreto del Ministro dell'economia e delle finanze disciplinerà le misure di attuazione del presente articolo.



Recentemente, il DI n. 9/2020, (art. 26) sempre in relazione all'emergenza coronavirus, ha esteso l'intervento del Fondo anche alle **ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni**, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 (art. 56)

L'articolo 56 consiste in una **moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia Covid-19**. In particolare, **possono beneficiare della moratoria, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore**, le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari. Per questi finanziamenti la misura dispone che:

⁶ di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007

- ◆ **le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;**
- ◆ **la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni;**
- ◆ **il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020.**

La misura si rivolge alle microimprese e piccole e medie imprese aventi sede in Italia che, benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito gli effetti dell'epidemia. **A questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia.**

Mini proroga dei versamenti scaduti il 16 marzo al 20 marzo per tutti (art. 60)

Il Decreto **proroga al 20 marzo 2020 i termini per i versamenti scaduti il 16 marzo**, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, come anticipato dal Comunicato stampa del 13/03/2020 del Ministero dell'Economia e delle finanze.

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Versamenti scadenti il 16.03.2020	Entro il 20.03.2020
SOGGETTI INTERESSATI	
Tutti i contribuenti	

Sospensione dei versamenti settore turistico alberghiero (art. 61)

Si ricorda che con il precedente [D.I. 9/2020](#) è stata disposta, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, **la sospensione⁷ fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi:**

- ◆ **ai versamenti delle ritenute** alla fonte⁸, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- ◆ **agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

E' stato previsto⁹ inoltre che:

⁷ Art. 8 comma 1 D.I. 9/2020.

⁸ Di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

⁹ Art. 8 comma 2 D.I. 9/2020.

- ◆ **tali versamenti sono effettuati**, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020**;
- ◆ **non si farà luogo al rimborso** delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

Il Decreto **allarga la sospensione dei versamenti delle ritenute** alla fonte¹⁰, e **degli adempimenti e versamenti dei contributi** previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, **ad altre categorie di soggetti**, specificatamente elencate:

a	federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b	soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
c	soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d	soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e	soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f	soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g	soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h	soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i	aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l	soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m	soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n	soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o	soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p	soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q	soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

¹⁰ Di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Esclusa quindi quella di cui all'art. 29 Dpr 600/73.

r	organizzazioni non lucrative di utilità sociale ¹¹ iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome ¹² , associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano ¹³ , che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017.
---	---

Il Decreto, inoltre, **sospende i versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo**, sia per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, sia per i soggetti elencati nella tabella sopra esposta.

Alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi devono essere **effettuati**, senza applicazione di sanzioni ed interessi - **oltre che in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020– anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per quanto riguarda, nello specifico, **le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche**, per le quali il Decreto ha previsto la sospensione del versamento delle ritenute alla fonte, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, viene previsto che:

- ◆ **le stesse possano non procedere, fino al 31.05.2020 al versamento delle ritenute** alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai sensi degli articoli 23 e 24 del DPR 600/73, **nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;**
- ◆ **i versamenti sospesi sono effettuati**, senza applicazione di sanzioni e interessi, **in unica soluzione entro il 30.06.2020** o anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020;
- ◆ **non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.**

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali scadenti dal 02.03.2020 al 30.04.2020	In unica soluzione entro il 31.05.2020 (che essendo domenica slitta al 01.06.2020) o fino ad un massimo di 5 rate di pari importo, a partire dal mese di maggio. Nessun rimborso di quanto già versato.
Versamento Iva del mese di marzo 2020	<i>Entro il 30.06.2020 per le federazioni sportive, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche</i>

¹¹ Di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

¹² Di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.

¹³ Di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

SOGGETTI INTERESSATI	
imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator	federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori
soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi	soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse
soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi	soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub
soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali	soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti
soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili	aziende termali e centri per il benessere fisico
soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici	soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali
soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift	soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare
soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli	soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica
organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017.	

Sospensione degli adempimenti (art. 62)

Il Decreto sospende gli **adempimenti tributari** - diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale- **che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**, per i soggetti che hanno il

domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Tali adempimenti saranno effettuati entro il 30.06.2020 senza applicazione di sanzioni.

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Adempimenti fiscali scadenti nel periodo compreso tra l'08.03.2020 e il 31.05.2020	Entro il 30.06.2020
SOGGETTI INTERESSATI	
Tutti i contribuenti	

Per i soggetti esercenti **attività d'impresa, arte o professione** aventi domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto (pertanto il 2019), sono **sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020** relativi:

- ◆ alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (artt. 23 e 24 del DPR 600/1973), alle trattenute dell'addizionale regionale e comunale che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- ◆ all'Iva;
- ◆ ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.



Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle **Province di Bergamo, Cremona, Lodi, Piacenza**, la **sospensione del versamento Iva si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.**

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Versamenti relativi da autoliquidazione (ritenute, Iva, contributi, premi) che scadono nel periodo compreso tra l'08.03.2020 e il 31.03.2020	In unica soluzione entro il 31.05.2020 (che essendo domenica slitta al 01.06.2020) o fino ad un massimo di 5 rate di pari importo a decorrere dal mese di maggio. Nessun rimborso per quanto già pagato.

SOGGETTI INTERESSATISoggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi ≤ 2 mil di Euro¹⁴

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa **nei comuni della c.d. "zona rossa"**:

Regione	Comuni	
Lombardia	Bertonico	Fombio
	Casalpusterlengo	Maleo
	Castelgerundo	San Fiorano
	Castiglione d'Adda	Somaglia
	Codogno	Terranova dei Passerini
Veneto	Vo'	

restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del [decreto MEF del 24 febbraio 2020](#). Continua cioè ad operare la sospensione dei versamenti e adempimenti tributari, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

Il Decreto prevede **ulteriori misure agevolative per i soggetti** con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, **di più ridotte dimensioni**, ossia con ricavi o compensi **non superiori a 400.000 €**, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (generalmente 2019). Per tali soggetti i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente Decreto (quindi dal 17.03.2020) e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto¹⁵, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto:

- ◆ in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020;
- ◆ o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Ricavi o compensi percepiti tra il 17.3.2020 e il 31.03.2020 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto se a febbraio non sono state sostenute	Versamento delle ritenute non operate in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 (che essendo domenica slitta al 1° giugno 2020) o fino ad un massimo di 5 rate di pari

¹⁴ Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi, Piacenza, la sospensione del versamento Iva si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.

¹⁵ Di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

spese per lavoro dipendente o assimilato	importo a decorrere dal mese di maggio 2020
SOGGETTI INTERESSATI	
Contribuenti con ricavi o compensi ≤ 400 mila Euro	

Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63)

Il Decreto prevede **a favore**:

- ◆ dei **lavoratori dipendenti**¹⁶;
- ◆ con **reddito complessivo da lavoro dipendente nell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro**;

un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 Euro.

Il premio non concorre alla formazione del reddito ed è **ragguagliato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo**.

Il premio è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro, che lo eroga a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile, e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione, di cui all'art.17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64)

Il Decreto, per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro prevede per il periodo d'imposta 2020, per i soggetti esercenti:

- ◆ attività d'impresa;
- ◆ arte o professione;

un **credito d'imposta** nella misura del **50% delle spese di sanificazione** degli ambienti e degli strumenti di lavoro, **sostenute e documentate, fino ad un massimo di 20.000 euro** per ciascun beneficiario, nel limite massimo di 50 milioni di Euro per l'anno 2020.



Le disposizioni applicative saranno stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65)

Il Decreto prevede **per i soggetti esercenti attività d'impresa**, per l'anno 2020, un **credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente in compensazione, nella misura del **60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1** (cioè negozi e botteghe).

¹⁶ Art. 49 comma 1 TUIR. "Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e' considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro".

La misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità, di cui agli allegati 1 e 2 del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020](#).

Erogazioni liberali per emergenza Coronavirus (art. 66)

Il D.l. prevede che **le erogazioni liberali in denaro e in natura**, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore:

- ◆ dello Stato,
- ◆ delle regioni,
- ◆ degli enti locali territoriali,
- ◆ di enti o istituzioni pubbliche,
- ◆ di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro,

finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una **detrazione** dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito **pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro**.

Le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **effettuate dai soggetti titolari di reddito d'impresa**, sono **deducibili dal reddito d'impresa**, secondo quanto previsto dall'articolo 27 della L. 133/1999. Ai fini dell'IRAP, le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dagli artt. 3 e 4 dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 28.11.2019 (ovvero valore normale, costo non ammortizzato al momento del trasferimento in caso di bene strumentale, minor valore tra quello normale e quello attribuito alle rimanenze in caso di beni prodotti o scambiati tra imprese).

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (art. 67)

Il Decreto **sospende dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di:**

- ◆ **liquidazione;**
- ◆ **controllo;**
- ◆ **accertamento;**
- ◆ **riscossione;**
- ◆ **contenzioso;**

da parte degli uffici degli enti impositori.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 68)

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, il Decreto **sospende i termini dei versamenti**, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:

- ◆ **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione;
- ◆ **avvisi di accertamento** emessi dall'Agenzia delle Entrate;
- ◆ **avvisi di addebito** emessi dagli enti previdenziali e assicurativi;
- ◆ **atti di accertamento esecutivi** emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli;
- ◆ **nuovi atti esecutivi da parte degli enti territoriali.**

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione **entro** il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il **30.06.2020**. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Versamenti derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, pagamenti derivanti da accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell'Inps, atti di accertamento delle dogane e atti esecutivi emessi dagli enti locali scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020	Versamento in un'unica soluzione entro il 30.06.2020 (chi ha già pagato non ha diritto al rimborso)
SOGGETTI INTERESSATI	
Tutti i contribuenti	

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, pertanto **i termini di prescrizione e decadenza** relativi all'**attività degli uffici** degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione **che scadono entro il 31 dicembre** dell'anno durante il quale si verifica la sospensione, **sono prorogati fino al 31 dicembre del 2° anno successivo alla fine del periodo di sospensione**. Pertanto il potere di rettifica che spirava alla fine di quest'anno slitterà al termine del 2022.

Sono differiti al 31.05.2020 (di fatto 01.06.2020 in quanto il 31 maggio cade di domenica) il termine di versamento, previsto per il 28.2, relativo alla c.d. rottamazione ter¹⁷ e quello previsto per il 31.03 relativo al c.d. "saldo e stralcio"¹⁸.

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Versamenti previsto per il 28.02.2020 per la rata della rottamazione-ter e quello previsto per il 31.03.2020 per la rata del saldo e stralcio	Versamento in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 (che essendo domenica slitta al 1° giugno 2020)
SOGGETTI INTERESSATI	
Tutti i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione-ter, del saldo stralcio	

¹⁷ Art. 3, commi 2, lettera b) e 23 e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del D.L. 119/2018 23 nonché all'art. 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2 del D.L. 34/2019.

¹⁸ Articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Indennità collaboratori sportivi (Art.96)

Riconosciuta, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, la stessa **indennità di 600,00 €** prevista per i titolari di partita Iva (dall'art.27), anche in relazione ai **rapporti di collaborazione** presso:

- ◆ federazioni sportive nazionali,
- ◆ enti di promozione sportiva,
- ◆ società e associazioni sportive dilettantistiche¹⁹,

già in essere alla data del 28 febbraio 2020.

Misure a sostegno della filiera della stampa (Art.98)

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, viene introdotto un regime straordinario di accesso al credito di imposta²⁰. In particolare, si prevede che, per il 2020, il suddetto credito d'imposta sia concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti già contemplati, nella misura unica del **30 per cento del valore degli investimenti effettuati** (e non già entro il limite del 75 per cento dei soli investimenti incrementali).

Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, le norme recate dal regolamento di cui al D.P.C.M 90/2018 ma, per consentire alle imprese di poter accedere al nuovo regime fin dall'anno in corso, si dispone che per il 2020 la **comunicazione telematica** prevista, venga **presentata dal 1° al 30 settembre** del medesimo anno, con un differimento di sei mesi rispetto alla procedura vigente in via ordinaria, secondo le modalità già previste.



Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020.

Ampliato l'ambito soggettivo e oggettivo della disciplina del cd. "**tax credit per le edicole**" introdotta dalla legge di bilancio 2019 e da ultimo modificata dalla legge di bilancio 2020²¹. In particolare:

- ◆ **incrementato da 2.000 a 4.000** euro l'importo massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario;
- ◆ ampliamento delle fattispecie di spesa compensabili con l'ammissione delle **spese per i servizi di fornitura di energia elettrica**, i **servizi telefonici** e di collegamento a **Internet**, nonché per i **servizi di consegna a domicilio** delle copie di giornali;
- ◆ estesa la misura alle **imprese di distribuzione della stampa** che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una **popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.**

¹⁹ di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

²⁰ di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50

²¹ (art. 1, c. 806, legge n. 145/2018)

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società (Art.106)

In deroga agli artt. 2364 e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie, **l'assemblea ordinaria delle società potrà essere convocata entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio.

Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società di capitali potranno prevedere, anche in deroga alle disposizioni statutarie, l'espressione del **voto in via elettronica o per corrispondenza** e **l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione**; le assemblee si potranno svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano:

- ◆ l'identificazione dei partecipanti,
- ◆ la loro partecipazione
- ◆ e l'esercizio del diritto di voto,

senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Le **S.r.l.** potranno consentire, anche in deroga al codice civile o alle disposizioni statutarie, che l'espressione del **voto** avvenga mediante **consultazione scritta** o per **consenso espresso per iscritto**.

Le **S.p.A.** quotate potranno designare il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del TUF, anche in deroga allo statuto, per le assemblee ordinarie o straordinarie. Le stesse società potranno inoltre prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato al quale potranno essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee **convocate entro il 31 luglio 2020** oppure entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativa all' epidemia da COVID-19.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento

Strà 18 marzo 2020

*Studio Bergamini Associati
Commercialisti e consulenti del lavoro dal 1964*